

Banca dati di giurisprudenza tributaria. Inserite le sentenze delle Corti di giustizia di primo e secondo grado depositate nel primo trimestre 2024

È online l'aggiornamento della Banca Dati della giurisprudenza tributaria di merito, con l'integrazione delle sentenze delle Corti di giustizia di primo e secondo grado native digitali depositate nel primo trimestre 2024.

On-line la banca dati delle sentenze tributarie di merito

È attivo il servizio di ricerca e consultazione della Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito: sito esterno in una nuova scheda del Ministero dell'economia e delle finanze, gestito dal Dipartimento della Giustizia Tributaria.

L'avvio sperimentale del servizio, finalizzato ad assicurare la conoscenza del precedente giurisprudenziale, è stato finanziato parzialmente con fondi europei nell'ambito di un progetto partecipato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La banca dati si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre un accesso semplificato e intuitivo per la consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate.

Il servizio, che attualmente consente la consultazione delle sentenze native digitali depositate dal 2021 al 2023, sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 ed analogiche depositate dal 2021.

Definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6, D.L. n. 119/2018 e sospensione del processo: non è perentorio il termine del 10 giugno 2019

In tema di sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, conv., con mod., in L. n. 136 del 2019 (cd. "Pace fiscale"), per ottenere l'effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria, dell'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine ordinatorio del 10 giugno 2019.

Notifica a mezzo PEC oltre le ore 21 nell'ultimo giorno utile: incostituzionale rinviare il perfezionamento alle 7 del giorno successivo

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. (Così, Corte Costituzionale – Sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 (Presidente: Lattanzi, Redattore: Morelli))